

REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016: misure minime.

Il GDPR, nel perseguimento dei suoi obiettivi, evidenzia alcuni nuovi obblighi certamente significativi e con precise ricadute pratiche: uno dei più rilevanti tra questi riguarda il Registro dei trattamenti.

Il Registro dei trattamenti è un nuovo strumento introdotto dal Regolamento Europeo per consentire alle autorità di controllo competenti di monitorare le attività di trattamento dei dati personali effettuate dal Titolare o dal Responsabile del trattamento sotto la propria responsabilità.

Il Registro del trattamento è da tenersi in forma scritta (anche in formato elettronico). L'obbligo di tenere il registro delle attività di trattamento contenente le informazioni di cui all'art. 30 del GDPR è previsto in ogni caso per le imprese con più di 250 dipendenti.

Per le imprese con meno di 250 dipendenti, vi è invece l'obbligo di tenere il Registro quando il trattamento può presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato che non è occasionale oppure quando riguarda categorie particolari di dati o i dati personali relativi a condanne penali e a reati.

Peraltro anche se nella "Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" del 28 aprile 2017 il Garante ha invitato tutti i titolari e i responsabili, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione, a compiere i passi necessari per dotarsi del registro, è altrettanto vero che la struttura del GDPR ha portato all'eliminazione delle misure minime di sicurezza.

Pertanto nel GDPR NON sono più previste MISURE MINIME come quelle indicate tassativamente e «tipizzate» nell'Allegato B D. Lgs. 196/03 (vecchio Codice in materia di protezione dei dati personali).